



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 settembre 2012 (19.09)  
(OR. en)**

**13458/12**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0229 (COD)**

---

**CODEC 2061  
AGRILEG 124  
AGRIORG 134  
AGRIFIN 149  
VETER 56  
PE 378**

#### **NOTA INFORMATIVA**

---

del: Segretariato generale  
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica al regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e che sopprime le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa delle carni bovine  
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo  
(Strasburgo, 10-13 settembre 2012)

---

#### **I. INTRODUZIONE**

La relatrice, sig.ra Sophie AUCONIE (PPE - FR), ha presentato, a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, una relazione contenente 42 emendamenti alla proposta di regolamento. Inoltre:

- il gruppo politico dei Verdi/ALE ha presentato due emendamenti (emendamenti 43 e 44);
- i gruppi politici PPE, ALDE e ECR hanno presentato tre emendamenti (emendamenti 45-47);
- i gruppi politici S&D, GUE/NGL e EFD hanno presentato tre emendamenti (emendamenti 48-50).

## II. DISCUSSIONE

La relatrice ha aperto la discussione, svoltasi il 10 settembre 2012, e:

- ha chiarito di aver presentato la proposta in seduta plenaria al fine di risolvere una serie di incongruenze emerse nel testo approvato dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. Per appianare queste incongruenze sono stati necessari tre ulteriori emendamenti (emendamenti 45-47);
- ha affermato che l'emendamento 46 fisserebbe al 1° gennaio 2014 la data di entrata in vigore della semplificazione della procedura di etichettatura facoltativa. Tali etichettature facoltative dovrebbero essere oggettive, verificabili dalle autorità competenti e comprensibili per i consumatori;
- ha sottolineato che le diciture recate dall'etichettatura facoltativa sono diverse da quelle contenute nell'etichettatura obbligatoria recante l'indicazione dell'origine delle carni. Le prime riguardano informazioni commerciali ad uso degli operatori ed è sensato semplificare le norme in merito;
- ha dichiarato che si registra un accordo generale sulla necessità di passare all'identificazione elettronica dei bovini, ma che imporre al settore agricolo siffatta identificazione nell'immediato futuro è fuori discussione. Il settore si trova attualmente sotto pressione economica ed è incapace di sopportare ulteriori costi. A supporto della questione non vi sono aspetti inerenti alla sanità pubblica. L'idea è semplicemente utilizzare l'identificazione elettronica per migliorare la tracciabilità dei bovini e può essere introdotta gradualmente. La relatrice ha pertanto chiesto di riesaminare la questione tra cinque anni per verificare se la tecnologia è affidabile e se il settore è pronto. La situazione economica, allora, potrebbe anche essere migliorata;
- ha infine sottolineato che la questione di porre fine all'etichettatura facoltativa non si pone. L'intenzione è semplificare il sistema e le procedure.

Il Commissario REDING:

- ha accolto con favore il sostegno del Parlamento per la proposta della Commissione;
- ha obiettato che con l'identificazione elettronica il sistema ne guadagnerebbe in accuratezza e rapidità, migliorando così la sicurezza alimentare e la gestione delle insorgenze di malattie. Essa ridurrebbe altresì gli oneri amministrativi che gravano sui produttori;

- ha affermato, riguardo all'etichettatura facoltativa delle carni bovine, che è già stata elaborata una legislazione orizzontale UE che contempla le carni bovine in modo pari a tutte le altre carni. Non v'è dunque alcuna necessità di mantenere una specifica procedura di autorizzazione per l'etichettatura facoltativa delle carni bovine. Gli operatori che rispettano le vigenti norme orizzontali avranno ancora facoltà di fornire sulle proprie etichette informazioni aggiuntive, a condizione che esse non inducano in errore i consumatori e che possano essere verificate dalle competenti autorità.

Intervenendo a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la sig.ra Julie GIRLING (ECR - UK) si è richiamata alle proprie recenti esperienze riguardo all'identificazione elettronica degli ovini, che è stata imposta ai produttori della sua circoscrizione malgrado la loro ferma opposizione. A distanza di tempo, oggi si può chiaramente constatare che essa non funziona in modo efficiente. Alcuni produttori la trovano invero utile per la gestione interna del gregge, ma non risulta sufficientemente affidabile da essere impiegata come sistema principale per i movimenti dell'intero patrimonio. La Commissione stessa aveva riconosciuto l'inaffidabilità della tecnologia, quando ha accordato un margine di tempo maggiore affinché il Regno Unito integrasse il sistema. Questi problemi dovrebbero essere risolti prima di estendere il sistema ai bovini. Inoltre, esso non dovrebbe essere esteso obbligatoriamente senza aver prima dimostrato che arrecherà vantaggi. Sono frequenti gli incontri con produttori terrorizzati all'idea di non riuscire a raggiungere la condizionalità incrociata con la conseguenza di vedersi ritirare i loro pagamenti unici per azienda.

Parlando a nome del gruppo politico PPE, la sig.ra María del Pilar AYUSO GONZÁLEZ (PPE - ES) ha espresso pieno appoggio per la proposta della Commissione sull'etichettatura elettronica, ma si è detta contraria a porre fine all'etichettatura facoltativa che ha considerevolmente contribuito alla consapevolezza dei consumatori. Il sistema attuale è ben noto ai diretti interessati e funziona bene.

Intervenendo a nome del gruppo politico S&D, la sig.ra Dagmar ROTH-BEHRENDT (S&D - DE):

- ha dissentito da quanto affermato dalla relatrice, obiettando che in gioco vi è un problema di sanità pubblica;
- ha obiettato che i produttori dovrebbero poter fornire ulteriori informazioni facoltativamente;
- si è dichiarata contraria all'abolizione del sistema attuale in quanto, in assenza di un sistema formale, le autorità competenti non avrebbero possibilità di monitorare la situazione.

Intervenendo a nome del gruppo politico ALDE, la sig.ra Riikka MANNER (ALDE – FI):

- ha chiesto maggiore chiarezza in modo che i consumatori sappiano cosa stanno acquistando;
- ha rilevato che non tutti gli Stati membri hanno creato un sistema facoltativo.

Parlando a nome del gruppo politico ECR, il sig. Janusz WOJCIECHOWSKI (ECR - PL):

- ha obiettato che i sistemi di identificazione elettronica dovrebbero essere facoltativi, specialmente per il fatto di essere costosi per i produttori più piccoli;
- ha chiesto che per le carni di animali clonati l'etichettatura sia obbligatoria.

Intervenendo a nome del gruppo politico EFD, il sig. Oreste ROSSI (EFD – IT) ha domandato come si possa giustificare l'abolizione di un sistema di etichettatura facoltativa argomentando che è oneroso dal punto di vista amministrativo.

Il sig. Horst SCHNELLHARDT (PPE - DE):

- ha chiesto il mantenimento dell'attuale sistema di etichettatura facoltativa in quanto esso contribuisce a tutelare i consumatori;
- ha obiettato che il mercato unico richiede un sistema elettronico unico.

Il sig. Kriton ARSENIS (S&D - GR) si è detto favorevole al mantenimento dell'attuale sistema di etichettatura facoltativa.

La sig.ra Britta REIMERS (ALDE - DE) ha obiettato che il sistema elettronico dovrebbe rimanere provvisorio fintantoché siano stati risolti tutti i problemi pratici.

Il sig. John BUFTON (EFD – UK):

- ha obiettato che il sistema elettronico dovrebbe essere introdotto su base facoltativa;
- si è dichiarato contrario all'idea di un riesame dopo cinque anni per valutare se esso debba essere reso obbligatorio. Il sistema attualmente applicato nel Regno Unito ormai funziona bene nella pratica e perciò non dovrebbe essere cambiato;
- ha rammentato i problemi pratici sorti quando venne introdotta l'etichettatura degli ovini ed ha espresso la preoccupazione che lo stesso possa verificarsi se dovesse essere introdotta l'etichettatura obbligatoria per i bovini.

Il sig. Claudiu TĂNĂSESCU (S&D - RO) ha riconosciuto che l'identificazione elettronica potrebbe effettivamente essere costosa per le imprese più piccole, ma ha obiettato che la risposta non si ottiene mantenendo il sistema facoltativo, bensì procurando a tali imprese un sostegno finanziario e di altro genere.

Il dr. Peter LIESE (PPE - DE) ha obiettato che la tutela dei consumatori dovrebbe essere la priorità assoluta. Potrebbe accettare l'etichettatura facoltativa, ha però sottolineato la necessità che essa sia verificabile.

Il sig. James NICHOLSON (ECR – UK) e la sig.ra Diane DODDS (NI - UK):

- hanno espresso appoggio per la facoltatività anziché per l'obbligatorietà dell'identificazione elettronica dei bovini. In futuro potrebbe darsi la possibilità di riesaminare questo aspetto.
- hanno rammentato i problemi pratici sorti nel settore degli ovini;
- ha sottolineato la necessità di far sì che la competitività dei produttori europei a livello mondiale non debba essere danneggiata senza necessità.

Il Commissario REDING ha ripreso la parola e:

- ha rammentato che la Commissione aveva presentato l'attuale proposta in risposta ad una risoluzione parlamentare che invitava la Commissione a ridurre gli oneri amministrativi;
- ha rilevato che l'etichettatura facoltativa delle carni bovine contiene informazioni attinenti alla qualità, ma non necessariamente alla sanità. Gli aspetti sanitari e la tracciabilità sono garantiti dall'etichettatura obbligatoria delle carni bovine e non da quella facoltativa;
- ha obiettato che lo sviluppo dell'etichettatura elettronica, in ultima analisi, aumenterebbe l'affidabilità del sistema e ridurrebbe i costi per le imprese più piccole.

La relatrice ha nuovamente preso la parola e:

- ha dichiarato che la questione che la salute dei consumatori venga pregiudicata non si pone;
- ha ribadito che è fuori discussione che venga compromessa l'attuale procedura di identificazione delle carni bovine, non elettronica, ma altamente efficace;
- ha riconosciuto che sussistono reali preoccupazioni circa l'affidabilità della tecnologia su cui si basa l'identificazione elettronica degli ovini. Il sistema di identificazione elettronica degli ovini potrà essere reso obbligatorio solo quando si sarà dimostrato affidabile;

- si è dichiarata pronta ad accettare nell'ambito di un compromesso generale l'idea di un riesame dopo cinque anni per garantire che la tecnologia si sia perfezionata raggiungendo lo standard necessario;
- ha sottolineato le sfide economiche che il settore agricolo affronta e i costi per i produttori derivanti dall'introduzione di un sistema di identificazione elettronica. Occorrerebbe quindi dare tempo al settore agricolo per adottare la nuova tecnologia. Accordare tempo ai produttori non pregiudicherebbe la salute dei consumatori;
- ha dichiarato di non avere l'intenzione o la volontà di abolire l'attuale sistema di etichettatura volontaria. L'obiettivo è solo di semplificare il sistema e la procedura;
- ha affermato che tutte le informazioni attinenti alla sanità pubblica figurano nelle etichette obbligatorie. Non si propone alcun cambiamento in merito a ciò;
- ha affermato che non si determinerebbe alcun vuoto giuridico in materia di etichettatura poiché si continuerebbe ad applicare il regolamento orizzontale 1169/2011;
- ha dichiarato di ambire ancora ad un accordo in prima lettura. Pertanto, avrebbe proposto, in seguito alla votazione sugli emendamenti prevista per il giorno dopo, di differire la votazione sulla risoluzione legislativa ad una seduta plenaria successiva. In tal modo si lascerebbe aperta la possibilità di negoziati nell'ambito del trilogò al fine di assicurare un accordo in prima lettura.

### III. VOTAZIONE

L'11 settembre 2012, il Parlamento ha votato l'adozione di 38 emendamenti (emendamenti 2, 4-12, 14-35, 40, 42, 43 e 45-47) alla proposta della Commissione. La votazione della risoluzione legislativa è stata rimandata ad una successiva sessione e non si è pertanto conclusa la prima lettura. La questione è stata quindi rinviata alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento interno del Parlamento europeo.

## **Identificazione elettronica dei bovini \*\*\*I**

**Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'11 settembre 2012, sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e che sopprime le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa delle carni bovine (COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – 2011/0229(COD))<sup>1</sup>**  
**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

### **Emendamento 43**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Titolo 1**

###### *Testo della Commissione*

Proposta modificata di  
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO  
EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000  
per quanto riguarda l'identificazione elettronica  
dei bovini e ***che sopprime le disposizioni  
relative all'etichettatura facoltativa*** delle carni  
bovine

###### *Emendamento*

Proposta modificata di  
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO  
EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000  
per quanto riguarda l'identificazione elettronica  
dei bovini e ***l'etichettatura*** delle carni bovine

### **Emendamento 2**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Considerando 4**

###### *Testo della Commissione*

(4) La tracciabilità delle carni bovine fino all'origine attraverso l'identificazione e la registrazione costituisce un presupposto essenziale per l'etichettatura sull'origine lungo tutta la catena alimentare ***ed è*** una garanzia di protezione dei consumatori e per la salute pubblica.

###### *Emendamento*

(4) La tracciabilità delle carni bovine fino all'origine attraverso l'identificazione e la registrazione costituisce un presupposto essenziale per l'etichettatura sull'origine lungo tutta la catena alimentare. ***Le misure in oggetto costituiscono*** una garanzia di protezione dei consumatori e per la salute pubblica ***e promuovono la fiducia dei consumatori.***

### **Emendamento 4**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Considerando 6**

---

<sup>1</sup> La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0199/2012).

*Testo della Commissione*

(6) L'uso di sistemi di identificazione elettronica dovrebbe permettere di snellire i processi di tracciabilità grazie all'automazione e alla maggiore precisione della lettura e dell'iscrizione nel registro dell'azienda. Ciò consentirebbe inoltre la segnalazione automatica dei movimenti degli animali alla base di dati informatizzata, migliorando in questo modo la rapidità, l'affidabilità e la precisione del sistema.

*Emendamento*

(6) L'uso di sistemi di identificazione elettronica dovrebbe permettere di snellire i processi di tracciabilità grazie all'automazione e alla maggiore precisione della lettura e dell'iscrizione nel registro dell'azienda. Ciò consentirebbe inoltre la segnalazione automatica dei movimenti degli animali alla base di dati informatizzata, migliorando in questo modo la rapidità, l'affidabilità e la precisione del sistema. ***Ciò migliorerebbe la gestione dei pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori per capo di bestiame grazie a migliori controlli e alla riduzione del rischio di errori di pagamento.***

**Emendamento 5**

**Proposta di regolamento  
Considerando 7**

*Testo della Commissione*

(7) I sistemi di identificazione elettronica basati sull'identificazione a radiofrequenza sono notevolmente migliorati negli ultimi dieci anni. Questa tecnologia permette una lettura più rapida e precisa dei codici di identificazione dei singoli animali e la loro introduzione diretta nei sistemi di elaborazione dati, il che consente una diminuzione dei tempi necessari per rintracciare gli animali o gli alimenti potenzialmente infetti, riducendo i costi della manodopera, ma aumentando nel contempo i costi per le apparecchiature.

*Emendamento*

(7) I sistemi di identificazione elettronica basati sull'identificazione a radiofrequenza sono notevolmente migliorati negli ultimi dieci anni, ***benché sia tuttora necessario applicare le norme ISO (International Organisation for Standardisation) e questi sistemi debbano essere testati per i bovini.*** Questa tecnologia permette una lettura più rapida e precisa dei codici di identificazione dei singoli animali e la loro introduzione diretta nei sistemi di elaborazione dati, il che consente una diminuzione dei tempi necessari per rintracciare gli animali o gli alimenti potenzialmente infetti, ***migliorando le basi di dati e rafforzando la capacità di reagire rapidamente in caso di epidemie,*** riducendo i costi della manodopera, ma aumentando nel contempo i costi per le apparecchiature. ***Se l'identificazione elettronica è errata, il malfunzionamento tecnico non deve comportare l'imposizione di sanzioni pecuniarie agli agricoltori.***

**Emendamento 6**

**Proposta di regolamento**



## Considerando 9

### *Testo della Commissione*

(9) Alla luce dei progressi tecnologici in materia di identificazione elettronica, vari Stati membri hanno deciso di avviare, su base volontaria, l'applicazione dell'identificazione elettronica dei bovini. Tali iniziative rischiano di far sì che sistemi diversi vengano messi a punto nei singoli Stati membri o dalle parti interessate. Un'evoluzione del genere impedirebbe una successiva armonizzazione delle norme tecniche all'interno dell'Unione.

### *Emendamento*

(9) Alla luce dei progressi tecnologici in materia di identificazione elettronica, vari Stati membri hanno deciso di avviare, su base volontaria, l'applicazione dell'identificazione elettronica dei bovini. Tali iniziative rischiano di far sì che sistemi diversi vengano messi a punto nei singoli Stati membri o dalle parti interessate. Un'evoluzione del genere impedirebbe una successiva armonizzazione delle norme tecniche all'interno dell'Unione. ***Occorre garantire che i sistemi introdotti negli Stati membri siano interoperabili e coerenti con le norme ISO.***

## Emendamento 7 Proposta di regolamento

### Considerando 16

#### *Testo della Commissione*

(16) Rendere l'identificazione elettronica obbligatoria in tutta l'Unione potrebbe avere ripercussioni negative sul piano economico per alcuni operatori. È quindi opportuno stabilire un regime facoltativo ***per l'introduzione dell'EID. Nel quadro di tale regime opterebbero per l'identificazione elettronica i detentori che possono trarne vantaggi economici immediati.***

#### *Emendamento*

(16) Rendere l'identificazione elettronica obbligatoria in tutta l'Unione potrebbe avere ripercussioni negative sul piano economico per alcuni operatori. ***Inoltre, esistono problemi di ordine pratico che continuano a ostacolare il corretto funzionamento dell'identificazione elettronica, specialmente per quanto riguarda la precisione della tecnologia. L'esperienza quanto all'attuazione dell'identificazione elettronica obbligatoria dei piccoli ruminanti dimostra che, a causa della tecnologia carente e delle difficoltà di ordine pratico, è spesso impossibile raggiungere il 100% di accuratezza.*** È quindi opportuno stabilire un regime facoltativo ***che permetta solo ai detentori che possono trarne vantaggi economici rapidi di optare per l'identificazione elettronica.***

## Emendamento 8 Proposta di regolamento

### Considerando 17

#### *Testo della Commissione*

(17) Gli Stati membri hanno sistemi di allevamento, pratiche agricole e organizzazioni di settore assai differenti. È opportuno quindi consentire agli Stati membri di rendere

#### *Emendamento*

(17) Gli Stati membri hanno sistemi di allevamento, pratiche agricole e organizzazioni di settore assai differenti. È opportuno quindi consentire agli Stati membri di rendere

l'identificazione elettronica obbligatoria nei loro rispettivi territori solo qualora, dopo aver preso in considerazione tutti questi fattori, lo ritengano *appropriato*.

l'identificazione elettronica obbligatoria nei loro rispettivi territori solo qualora, dopo aver preso in considerazione tutti questi fattori, ***compreso un eventuale impatto negativo sui piccoli produttori, e previa consultazione delle organizzazioni rappresentative del settore delle carni bovine***, lo ritengano *opportuno*.

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 18

#### *Testo della Commissione*

(18) Gli animali che entrano nell'Unione da paesi terzi dovrebbero essere soggetti agli stessi requisiti in materia di identificazione che si applicano agli animali nati nell'Unione.

#### *Emendamento*

(18) Gli animali ***e la carne*** che entrano nell'Unione da paesi terzi dovrebbero essere soggetti agli stessi requisiti in materia di identificazione ***e tracciabilità*** che si applicano agli animali nati nell'Unione.

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento Considerando 19

#### *Testo della Commissione*

(19) A norma del regolamento (CE) n. 1760/2000 l'autorità competente è tenuta a rilasciare un passaporto per ciascun animale che deve essere identificato conformemente a detto regolamento. Ciò comporta un notevole onere amministrativo per gli Stati membri. Le basi di dati informatizzate istituite dagli Stati membri ***garantiscono*** in misura sufficiente la tracciabilità dei movimenti dei bovini all'interno dei loro rispettivi territori. È opportuno pertanto che vengano rilasciati passaporti solo per gli animali destinati agli scambi intra-Unione. Quando lo scambio di dati tra le basi di dati informatizzate nazionali sarà operativo, occorre che l'obbligo di rilasciare tali passaporti cessi di applicarsi agli animali destinati agli scambi intra-Unione.

#### *Emendamento*

(19) A norma del regolamento (CE) n. 1760/2000 l'autorità competente è tenuta a rilasciare un passaporto per ciascun animale che deve essere identificato conformemente a detto regolamento. Ciò comporta un notevole onere amministrativo per gli Stati membri. Le basi di dati informatizzate istituite dagli Stati membri ***dovrebbero garantire*** in misura sufficiente la tracciabilità dei movimenti dei bovini all'interno dei loro rispettivi territori. È opportuno pertanto che vengano rilasciati passaporti solo per gli animali destinati agli scambi intra-Unione. Quando lo scambio di dati tra le basi di dati informatizzate nazionali sarà operativo, occorre che l'obbligo di rilasciare tali passaporti cessi di applicarsi agli animali destinati agli scambi intra-Unione.

## Emendamento 11

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 19 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(19 bis) Attualmente, non esiste alcuna legislazione specifica sulla clonazione. Tuttavia, alcuni sondaggi di opinione indicano che si tratta di una questione di grande interesse per i cittadini europei. È pertanto opportuno garantire che la carne bovina proveniente da animali clonati o dalla relativa progenie sia etichettata come tale.**

**Emendamento 12**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 20**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(20) Il titolo II, sezione II, del regolamento (CE) n. 1760/2000 stabilisce norme per un sistema facoltativo di etichettatura delle carni bovine che prevede l'approvazione di disciplinari di etichettatura da parte dell'autorità competente dello Stato membro. ***L'onere amministrativo e i costi sostenuti dagli Stati membri e dagli operatori economici per applicare tale sistema non sono proporzionati ai benefici offerti dal sistema stesso. È quindi opportuno sopprimere tale sezione.***

(20) Il titolo II, sezione II, del regolamento (CE) n. 1760/2000 stabilisce norme per un sistema facoltativo di etichettatura delle carni bovine che prevede l'approvazione di disciplinari di etichettatura da parte dell'autorità competente dello Stato membro. ***In vista dell'evoluzione del settore delle carni bovine verificatasi dopo l'adozione di detto regolamento, è necessaria una revisione del sistema di etichettatura delle carni bovine. Poiché il sistema facoltativo di etichettatura delle carni bovine non è né efficace né utile, dovrebbe essere soppresso senza pregiudicare il diritto degli operatori di informare i consumatori attraverso l'etichettatura facoltativa. Di conseguenza, come per tutti gli altri tipi di carne, le informazioni che vanno al di là dell'etichettatura obbligatoria, vale a dire, nel caso specifico, quanto stabilito dagli articoli 13 e 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000, e sono estremamente importanti per i consumatori e gli agricoltori, ad esempio le informazioni relative alla razza, all'alimentazione e all'allevamento, dovranno rispettare l'attuale legislazione orizzontale, compreso il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori<sup>1</sup>. Inoltre, la soppressione è compensata dalla definizione, nel presente regolamento, di norme generali che garantiscano la protezione dei consumatori.***

## Emendamenti 14 e 45

### Proposta di regolamento Considerando 22

#### *Testo della Commissione*

(22) Per garantire l'applicazione delle norme necessarie al corretto funzionamento dell'identificazione, della registrazione e della tracciabilità dei bovini e delle carni bovine, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per quanto riguarda i requisiti relativi ai mezzi alternativi di identificazione dei bovini, le circostanze speciali in cui gli Stati membri possono prorogare i termini massimi per l'applicazione dei mezzi di identificazione, i dati che devono essere scambiati fra le basi di dati informatizzate degli Stati membri, il termine massimo per determinati obblighi di informazione, i requisiti relativi ai mezzi di identificazione, le informazioni da inserire nei passaporti e nei singoli registri tenuti da ciascuna azienda, il livello minimo dei controlli ufficiali, l'identificazione e la registrazione dei movimenti dei bovini destinati a pascolare durante l'estate in diverse zone di montagna, le norme per l'etichettatura di determinati prodotti che devono essere equivalenti alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1760/2000, le definizioni di carni bovine macinate, rifilature di carni bovine o carni bovine sezionate, le **indicazioni specifiche che possono figurare sulle etichette, le disposizioni di etichettatura connesse alla semplificazione dell'indicazione dell'origine, le dimensioni massime e la composizione di certi gruppi di animali, le procedure di approvazione relative alle condizioni di etichettatura per gli imballaggi di carni sezionate e le sanzioni amministrative che devono essere applicate dagli Stati membri nei casi di mancata osservanza del regolamento (CE) n. 1760/2000.** È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al

#### *Emendamento*

(22) Per garantire l'applicazione delle norme necessarie al corretto funzionamento dell'identificazione, della registrazione e della tracciabilità dei bovini e delle carni bovine, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per quanto riguarda i requisiti relativi ai mezzi alternativi di identificazione dei bovini, le circostanze speciali in cui gli Stati membri possono prorogare i termini massimi per l'applicazione dei mezzi di identificazione, i dati che devono essere scambiati fra le basi di dati informatizzate degli Stati membri, il termine massimo per determinati obblighi di informazione, i requisiti relativi ai mezzi di identificazione, le informazioni da inserire nei passaporti e nei singoli registri tenuti da ciascuna azienda, il livello minimo dei controlli ufficiali, l'identificazione e la registrazione dei movimenti dei bovini **nei diversi tipi di transumanza stagionale**, le norme per l'etichettatura di determinati prodotti che devono essere equivalenti alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1760/2000, le definizioni di carni bovine macinate, rifilature di carni bovine o carni bovine sezionate, le dimensioni massime e la composizione di certi gruppi di animali, le procedure di approvazione relative alle condizioni di etichettatura per gli imballaggi di carni sezionate e le sanzioni amministrative che devono essere applicate dagli Stati membri nei casi di mancata osservanza del regolamento (CE) n. 1760/2000. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento Considerando 23

#### *Testo della Commissione*

(23) Onde garantire condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 relativamente alla registrazione delle aziende che utilizzano mezzi alternativi di identificazione, alle caratteristiche tecniche e alle modalità dello scambio di dati fra le basi di dati informatizzate degli Stati membri, al formato e alla concezione dei mezzi di identificazione, alle procedure e alle norme tecniche per l'applicazione dell'EID, al formato dei passaporti e del registro che ogni azienda deve tenere, alle norme riguardanti le procedure di applicazione delle sanzioni imposte dagli Stati membri ai detentori a norma del regolamento (CE) n. 1760/2000, agli interventi correttivi che devono essere realizzati dagli Stati membri per garantire una corretta osservanza del regolamento (CE) n. 1760/2000 qualora ciò sia giustificato da ispezioni in loco, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

#### *Emendamento*

(23) Onde garantire condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 relativamente alla registrazione delle aziende che utilizzano mezzi alternativi di identificazione, alle caratteristiche tecniche e alle modalità dello scambio di dati fra le basi di dati informatizzate degli Stati membri, ***alla dichiarazione che il sistema di scambio di dati tra Stati membri è pienamente operativo***, al formato e alla concezione dei mezzi di identificazione, alle procedure e alle norme tecniche per l'applicazione dell'EID, al formato dei passaporti e del registro che ogni azienda deve tenere, alle norme riguardanti le procedure di applicazione delle sanzioni imposte dagli Stati membri ai detentori a norma del regolamento (CE) n. 1760/2000, agli interventi correttivi che devono essere realizzati dagli Stati membri per garantire una corretta osservanza del regolamento (CE) n. 1760/2000 qualora ciò sia giustificato da ispezioni in loco, ***nonché alle regole necessarie ai fini di una corretta osservanza delle disposizioni riguardanti in particolare i controlli, le sanzioni amministrative e i termini massimi differenziati previsti dal presente regolamento***, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento Considerando 23 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(23 bis) È opportuno monitorare l'attuazione del presente regolamento. Di conseguenza, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito all'attuazione del presente regolamento e alla fattibilità tecnica ed economica dell'introduzione dell'identificazione elettronica obbligatoria in tutta l'Unione. Se detta relazione conclude che l'identificazione elettronica deve diventare obbligatoria, dovrà essere accompagnata, se del caso, da un'opportuna proposta legislativa che elimini i rischi di distorsione della concorrenza nel mercato unico.*

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1760/2000 Articolo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis) all'articolo 2 è aggiunta la definizione seguente:*

*" "animale clonato": un animale generato attraverso un metodo di riproduzione asessuata e artificiale finalizzato all'ottenimento di una copia geneticamente identica, o quasi identica, di un determinato animale,";*

## Emendamento 18

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)**  
Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1 ter) all'articolo 2 è aggiunta la definizione seguente:**

**" "progenie di animali clonati": animali generati mediante riproduzione sessuata e aventi almeno un animale clonato tra gli ascendenti diretti,";**

#### **Emendamento 19**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 3**  
Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Tutti gli animali di un'azienda sono identificati mediante almeno due mezzi di identificazione individuali autorizzati conformemente all'articolo 10 e all'articolo 10 bis e approvati dall'autorità competente.

1. Tutti gli animali di un'azienda sono identificati mediante almeno due mezzi di identificazione individuali autorizzati conformemente all'articolo 10 e all'articolo 10 bis e approvati dall'autorità competente. **La Commissione garantisce che i mezzi di identificazione utilizzati nell'Unione siano interoperabili e coerenti con le norme ISO.**

#### **Emendamento 20**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 3**  
Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

I mezzi di identificazione sono assegnati all'azienda, distribuiti ed applicati agli animali secondo modalità definite dall'autorità competente.

I mezzi di identificazione sono assegnati all'azienda, distribuiti ed applicati agli animali secondo modalità definite dall'autorità competente. **La presente disposizione non si applica agli animali nati anteriormente al 1° gennaio 1998 e non destinati al commercio nell'ambito dell'Unione europea.**

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 3

#### *Testo della Commissione*

Tutti i mezzi di identificazione applicati a un singolo animale recano lo stesso e unico codice di identificazione che consente di identificare l'animale individualmente, nonché l'azienda in cui è nato.

#### *Emendamento*

Tutti i mezzi di identificazione applicati a un singolo animale recano lo stesso e unico codice di identificazione che consente di identificare l'animale individualmente, nonché l'azienda in cui è nato. ***A titolo di deroga, nei casi in cui non è possibile che i due mezzi di identificazione individuali rechino lo stesso e unico codice di identificazione, l'autorità competente può, sotto la sua supervisione, consentire che il secondo mezzo di identificazione rechi un codice diverso, purché sia assicurata la piena tracciabilità e sia possibile l'identificazione individuale dell'animale, compresa l'azienda in cui è nato.***

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà comunicano alla Commissione il testo di tali disposizioni nazionali.

#### *Emendamento*

Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà comunicano alla Commissione il testo di tali disposizioni nazionali. ***La Commissione comunica a sua volta agli altri Stati membri, in una lingua da essi facilmente comprensibile, un sunto delle disposizioni nazionali applicabili in caso di trasferimento di animali in Stati membri che hanno optato per l'identificazione elettronica obbligatoria e le rende pubbliche.***



## Emendamento 23

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 4 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) 60 giorni per il secondo mezzo di identificazione.

#### *Emendamento*

b) 60 giorni per il secondo mezzo di identificazione, ***per motivi connessi allo sviluppo fisiologico degli animali.***

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 4 bis – paragrafo 1 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Nessun animale può lasciare l'azienda in cui è nato prima che siano stati applicati i due mezzi di identificazione.

#### *Emendamento*

Nessun animale può lasciare l'azienda in cui è nato prima che siano stati applicati i due mezzi di identificazione, ***salvo casi di forza maggiore.***

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 4 bis – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***Il primo comma non si applica agli animali nati anteriormente al 1° gennaio 1998 e non destinati al commercio all'interno dell'Unione europea.***

## Emendamento 26

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 4 ter – paragrafo 2 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Tale termine non supera i 20 giorni a decorrere

#### *Emendamento*

Tale termine non supera i 20 giorni a decorrere

dai controlli veterinari di cui al paragrafo 1. I mezzi di identificazione sono comunque applicati agli animali prima che questi lascino l'azienda di destinazione.

dai controlli veterinari di cui al paragrafo 1. ***A titolo di deroga, per motivi connessi allo sviluppo fisiologico degli animali, tale termine può essere prolungato fino a 60 giorni per il secondo mezzo di identificazione.*** I mezzi di identificazione sono comunque applicati agli animali prima che questi lascino l'azienda di destinazione.

## **Emendamento 27**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 4**

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 4 quater – paragrafo 2 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Il termine massimo di cui alla lettera b) non supera i 20 giorni dalla data di arrivo degli animali nell'azienda di destinazione. I mezzi di identificazione sono comunque applicati agli animali prima che questi lascino l'azienda di destinazione.

#### *Emendamento*

Il termine massimo di cui alla lettera b) non supera i 20 giorni dalla data di arrivo degli animali nell'azienda di destinazione. ***A titolo di deroga, per motivi connessi allo sviluppo fisiologico degli animali, tale termine può essere prolungato fino a 60 giorni per il secondo mezzo di identificazione.*** I mezzi di identificazione sono comunque applicati agli animali prima che questi lascino l'azienda di destinazione.

## **Emendamento 28**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 4**

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 4 quater – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, nei casi in cui non è possibile applicare all'animale un identificatore elettronico con lo stesso e unico codice di identificazione, l'autorità competente può, sotto la sua supervisione, consentire che il secondo mezzo di identificazione rechi un codice diverso, purché sia assicurata la piena tracciabilità e sia possibile l'identificazione individuale dell'animale, compresa l'azienda in cui è nato.***

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 4 quinquies

#### *Testo della Commissione*

Nessun mezzo di identificazione **può essere** rimosso o sostituito senza l'autorizzazione e il controllo dell'autorità competente. Tale autorizzazione può essere concessa solo qualora la rimozione o la sostituzione non comprometta la tracciabilità dell'animale."

#### *Emendamento*

Nessun mezzo di identificazione **è modificato**, rimosso o sostituito senza l'autorizzazione e il controllo dell'autorità competente. Tale autorizzazione può essere concessa solo qualora la **modifica, la** rimozione o la sostituzione non comprometta la tracciabilità dell'animale."

## Emendamento 30

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

"Gli Stati membri possono scambiare dati elettronici tra le loro rispettive basi di dati informatizzate a decorrere dalla data in cui la Commissione riconosca la piena operatività del sistema di scambio di dati.

#### *Emendamento*

"Gli Stati membri possono scambiare dati elettronici tra le loro rispettive basi di dati informatizzate a decorrere dalla data in cui la Commissione riconosca la piena operatività del sistema di scambio di dati. ***A tutela degli interessi dell'azienda, lo scambio avviene in maniera tale da garantire la protezione dei dati e prevenire qualunque tipo di abuso.***

## Emendamento 31

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 6 – lettera c bis (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***c bis) nel caso di animali esportati in paesi terzi, l'ultimo detentore rinvia il passaporto all'autorità competente nel luogo di esportazione.***

## Emendamento 32

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) inserisca informazioni aggiornate direttamente nella base di dati informatizzata entro **ventiquattro** ore dal verificarsi dell'evento."

#### *Emendamento*

b) inserisca informazioni aggiornate direttamente nella base di dati informatizzata entro **settantadue** ore dal verificarsi dell'evento."

## Emendamento 33

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 9 bis

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri garantiscono che i responsabili dell'identificazione e della registrazione degli animali ricevano istruzioni e orientamenti in merito alle disposizioni pertinenti del presente regolamento e di tutti gli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in base agli articoli 10 e 10 bis e che siano organizzati adeguati corsi di formazione."

#### *Emendamento*

Gli Stati membri garantiscono che i responsabili dell'identificazione e della registrazione degli animali ricevano istruzioni e orientamenti in merito alle disposizioni pertinenti del presente regolamento e di tutti gli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in base agli articoli 10 e 10 bis e che siano organizzati adeguati corsi di formazione. ***Le informazioni sono comunicate senza costi per il destinatario a ogni modifica delle disposizioni pertinenti e quando risulti necessario. Gli Stati membri si scambiano le migliori pratiche al fine di garantire la qualità della formazione e la condivisione delle informazioni a livello di Unione.***"

## Emendamento 34

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 10 – comma 1 – lettera e

#### *Testo della Commissione*

e) l'identificazione e la registrazione dei movimenti dei bovini ***destinati a pascolare***

#### *Emendamento*

e) l'identificazione e la registrazione dei movimenti dei bovini durante ***i diversi tipi di***

durante *l'estate in diverse zone di montagna.*"

*transumanza stagionale.*

## **Emendamento 35**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 11 – lettera b bis (nuova)**

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b bis) è aggiunto il paragrafo seguente:*

*"5 bis. A decorrere dal \*, gli operatori e le organizzazioni indicano inoltre sulle rispettive etichette l'eventuale provenienza delle carni bovine da animali clonati o dalla relativa progenie.*

---

*\* GU: inserire la data: sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.";*

## **Emendamento 46**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 14**

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Titolo II – Sezione II

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

14) *Gli* articoli 16, 17 e 18 sono soppressi.

14) *A decorrere dal 1° gennaio 2014 il titolo del Titolo II, Sezione II è sostituito da "Etichettatura facoltativa", gli articoli 16, 17 e 18 sono soppressi e l'articolo 15 bis in appresso è inserito nel Titolo II, Sezione II:*

*"Articolo 15 bis*

*Disposizioni generali*

*Le indicazioni diverse da quelle previste alla sezione I del presente titolo aggiunte sulle etichette dagli operatori o dalle organizzazioni che commercializzano la carne bovina devono essere oggettive, verificabili da parte delle autorità competenti e comprensibili per i consumatori.*

*Inoltre, l'etichettatura facoltativa delle carni bovine deve rispettare l'attuale legislazione orizzontale in materia, compreso il regolamento (UE) n. 1169/2011 del*

*Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.*

*L'autorità competente verifica la veridicità delle diciture facoltative. In caso di mancato rispetto di tali obblighi da parte degli operatori e delle organizzazioni che commercializzano carni bovine, si applicano le sanzioni stabilite a norma dell'articolo 22, paragrafo 4 bis."*

## **Emendamento 51**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 15**

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 19 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

(b) *le* indicazioni specifiche che possono figurare sulle etichette;

#### *Emendamento*

(b) **la definizione delle** indicazioni specifiche che possono figurare sulle etichette **e i requisiti applicabili alle stesse**;

## **Emendamento 40**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 17 – lettera a**

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 3

#### *Testo della Commissione*

**"La** Commissione **fissa, mediante atti di esecuzione**, le norme necessarie, comprese le misure transitorie che occorrono per la loro introduzione, riguardanti le procedure per l'applicazione delle sanzioni di cui al secondo comma. **Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2."**

#### *Emendamento*

**"Alla** Commissione **è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 22 ter, che fissano** le norme necessarie, comprese le misure transitorie che occorrono per la loro introduzione, riguardanti le procedure per l'applicazione delle sanzioni di cui al secondo comma."

## **Emendamento 47**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 18**

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 22 ter

#### *Testo della Commissione*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito

13458/12

#### *Emendamento*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito

sir/LOT/fb/T

22

alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. **La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 4 bis, paragrafo 2, agli articoli 5, 7, 10, 14 e 19 e all'articolo 22, paragrafo 4 bis è conferita alla Commissione per un periodo di *tempo indeterminato* a decorrere dal\***

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 4 bis, paragrafo 2, agli articoli 5, 7, 10, 14 e 19 e all'articolo 22, paragrafo 4 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, degli articoli 5, 7, 10, 14 e 19 e all'articolo 22, paragrafo 4 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

---

[\*data di entrata in vigore del presente regolamento o qualsiasi altra data fissata dal legislatore].

## Emendamento 42

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 23 bis (nuovo)

alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. **Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 4 bis, paragrafo 2, agli articoli 5, 7, 10, 14 e 19, all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, e all'articolo 22, paragrafo 4 bis, è conferita alla Commissione per un periodo di *cinque anni* a decorrere dal\***

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 4 bis, paragrafo 2, agli articoli 5, 7, 10, 14 e 19, **all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma,** e all'articolo 22, paragrafo 4 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, degli articoli 5, 7, 10, 14 e 19, **dell'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, o dell'articolo 22, paragrafo 4 bis,** entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

---

\* **GU: inserire la data** di entrata in vigore del presente regolamento.

***19 bis) è inserito l'articolo seguente:***

***"Articolo 23 bis***

***Relazione e sviluppi legislativi***

***Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito all'attuazione del presente regolamento e alla fattibilità tecnica ed economica dell'introduzione dell'identificazione elettronica obbligatoria in tutta l'Unione. Se la relazione conclude che l'identificazione elettronica deve diventare obbligatoria, è accompagnata, se del caso, da un'opportuna proposta legislativa."***